

N. _____ R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO

Prima Sezione Civile

Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile ordinaria iscritta al n. _____ R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: nullità mutuo fondiario

TRA

_____, rappresentati e difesi dall'avv. A _____,
_____, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in _____ n.
_____, giusta procura a margine dell'atto di citazione

ATTORI

E

_____, in qualità di mandataria e procuratrice di _____, in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. _____, presso il cui studio
è elettivamente domiciliata in _____, in virtù di procura allegata alla
comparsa di costituzione in riassunzione

CONVENUTA

MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione, notificato il 21/03/16, _____ convenivano
in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, la _____, esponendo di aver stipulato
con la convenuta, in data 12/10/07, un contratto di mutuo a tasso fisso (rep. n. _____ racc. n.
_____) che prevedeva l'erogazione della somma di € 112.875,00, da rimborsare in 25 anni tramite
300 rate mensili di € 755,10 ciascuna, con tasso d'interesse mensile pari ad 1/12 del TAN del
6,400%, ISC del 6,611% e tasso di mora del 9,050% (TEGM 6,060 aumentato della metà); che le
condizioni del mutuo, in quanto affette da usura originaria, erano parzialmente nulle; che, invero,

gli interessi moratori superavano il tasso soglia ex l. n. 108/96; che anche gli interessi corrispettivi, sommati a quelli moratori, erano pari al 15,45%, e dunque superavano il predetto tasso del 9,090%; che il TAEG/ISC dichiarato nel contratto non era conforme a quello applicato, pari al 6,617%, considerate tutte le commissioni, spese e remunerazioni pattuite in favore della banca mutuante, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, co. 7, T.U.B.; che il mutuo in esame, ex art. 1815 co. 2 c.c., da oneroso era divenuto gratuito; che, poiché alla data dell'ultima rata versata risultava un pagamento complessivo di € 66.141,78, di cui € 49.249,18 a titolo di interessi, quest'ultimo importo avrebbe dovuto essere stornato dal debito residuo di € 95.982,40.

Tanto premesso, gli attori chiedevano che l'adito Tribunale volesse dichiarare la nullità parziale del mutuo fondiario oggetto di causa, per violazione della normativa antiusura ex l. n. 108/96 e indeterminatezza dei tassi applicati, con conseguente obbligo della banca convenuta di restituire la somma di € 49.249,18, indebitamente pagata a titolo di interessi, da detrarre dal debito residuo, essendo il mutuo ancora in corso, ovvero, in subordine, con rideterminazione del piano di ammortamento previa applicazione del tasso sostitutivo BOT ex art. 117, co. 7, T.U.B., e condanna della convenuta alla restituzione degli interessi illegittimamente percepiti; il tutto con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.

Con comparsa di risposta, depositata il 18/07/16, si costituiva la _____, la quale, in via preliminare, eccepeva la propria carenza di legittimazione passiva, essendo stato il rapporto oggetto di causa ceduto al _____, nonché la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e genericità del suo contenuto; nel merito concludeva per il rigetto delle avverse domande, in quanto infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.

All'udienza del 27/11/18 il giudizio veniva interrotto in conseguenza del decesso del difensore di parte convenuta.

A seguito di ricorso in riassunzione depositato dagli attori in data 30/11/18, il G.I. fissava l'udienza per la prosecuzione del giudizio.

Con comparsa di risposta, depositata il 07/02/20, si costituiva _____, quale mandataria e procuratrice di _____, la quale si riportava alle precedenti difese, eccezioni e deduzioni.

Veniva disposta ed espletata CTU, nonché acquisita documentazione varia.

All'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.

Le domande di parte attrice non meritano accoglimento.

Gli attori, in sostanza, assumono che il contratto di mutuo fondiario del 12/10/07 sarebbe viziato “ab origine” da una pattuizione usuraria, inerente alla determinazione degli interessi moratori ed alla illegittima capitalizzazione di quelli corrispettivi, nonché dall’applicazione di un TAEG/ISC superiore a quello pattuito, sicché non sarebbero dovuti interessi (né corrispettivi né moratori) ai sensi dell’art. 1815, co. 2, c.c., ovvero, in subordine, stante l’indeterminatezza della clausola di pattuizione degli interessi, questi dovrebbero essere rideterminati con applicazione del tasso sostitutivo di cui all’art. 117, co. 7, T.U.B.

Ebbene, occorre in primo luogo rilevare, come emerge dalla documentazione in atti e dalla CTU redatta dal dott. Giancarlo Rubino, alle cui conclusioni il Tribunale intende aderire in quanto corrette sul piano contabile ed immuni da vizi logico-giuridici, che, in data 12/10/07, veniva stipulato tra le parti un mutuo fondiario con atto per notaio Barela (rep. n. 74.307, racc. n. 23.608), dell’importo di € 112.875,00, da estinguersi nel termine di anni 25, attraverso un piano di ammortamento che prevedeva il pagamento di 300 rate mensili posticipate di € 755,10 ciascuna, con TAN del 6,400% ed ISC del 6,611%. Il tasso di mora, al momento della stipula, era fissato nella misura del 9,050%, mentre, per il periodo successivo, veniva determinato in misura pari al tasso effettivo globale medio degli interessi ai sensi della l. n. 108/96, aumentato del 50% e arrotondato allo 0,05 inferiore.

Alla data di stipula del mutuo, il tasso soglia ex l. n. 108/96 relativo alla categoria “Mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso”, periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2007, era pari al 9,09%, ossia al tasso medio - pari al 6,06% - aumentato della metà.

E’ evidente, quindi, che sia il tasso d’interesse corrispettivo che quello moratorio, nonché il TAEG/ISC, erano inferiori al tasso soglia antiusura al momento della stipula del mutuo.

Da ciò emerge la palese infondatezza delle doglianze sollevate dagli attori.

Peraltro, in riferimento all’ISC, si è sostenuto che “*In tema di contratti bancari, l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto*” (Cass. n. 39169/21, n. 4597/23).

In secondo luogo, la tesi sostenuta dagli attori, secondo cui gli interessi corrispettivi e quelli moratori andrebbero sommati al fine di valutare il superamento della soglia usuraria, è giuridicamente infondata, in quanto, come condivisibilmente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, *“Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati”* (Cass. n. 26286/19).

Analogamente, anche secondo Cass. n. 31615/21 (conf. Cass. n. 14214/22), *“In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”*.

Lo stesso principio va applicato anche in relazione alla commissione di estinzione anticipata del finanziamento, essendosi sostenuto che *“In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi”* (Cass. n. 7352/22, secondo cui, quindi, la natura di penale per il recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratti di voce non computabile ai fini della verifica della non usurarietà).

A ciò si aggiunga che, nel caso in esame, l'art. 5 del contratto di mutuo, in ordine agli interessi moratori, esclude espressamente ogni forma di capitalizzazione, prevedendo quanto segue: *“Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata produrrà di*

pieno diritto dal giorno della scadenza l'interesse di mora a carico del mutuatario ed a favore della banca. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica". Non risulta, comunque, che gli attori abbiano mai corrisposto interessi moratori, essendo il mutuo in regolare ammortamento.

Neppure colgono nel segno le deduzioni con cui gli attori assumono che l'ammortamento alla francese sarebbe illegittimo in quanto determinerebbe una indebita applicazione di interessi anatocistici, che dovrebbero essere conteggiati nel calcolo del TEG.

Invero, secondo la tesi prevalente nella giurisprudenza di merito, alla quale il tribunale intende aderire, il sistema di ammortamento progressivo "alla francese" non comporta alcun anatocismo, atteso che, nella prima rata, gli interessi corrispettivi si calcolano sulla somma concessa a mutuo e, in ciascuna delle rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta. In sostanza, tale metodologia non genera alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato, né, dunque, una capitalizzazione degli interessi, giacché gli stessi vengono quantificati soltanto sulla quota capitale progressivamente decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata (*ex multis*: Tribunale L'Aquila n. 334/2021, Tribunale Lecce n. 799/2021, Tribunale Roma n. 2188/2021, App. Perugia n. 33/2021, Tribunale Ivrea n. 723/2020, Tribunale Civitavecchia n. 818/2020, App. Torino n. 905/2020, Tribunale Cosenza n. 1547/2020, Tribunale Trapani n. 593/2020, Tribunale Rieti n. 359/2020, Tribunale Bergamo n. 837/2020, Tribunale Patti n. 329/2020, Tribunale Trani n. 880/2020, Tribunale di Pordenone n. 222/2020, Tribunale di Catania n. 884/2020, Tribunale Milano n. 1785/2020, Tribunale Parma n. 85/2020, App. Napoli n. 772/2020, App. Roma n. 731/2020, Tribunale Pisa n. 112/2020, Tribunale Belluno n. 20/2020, Tribunale Brescia n. 189/2020, Tribunale Rimini n. 13/2020, Tribunale Taranto n. 21/2020, Tribunale Brindisi n. 1683/2019, Tribunale Cosenza n. 2383/2019, Tribunale Lucca n. 1566/2019).

Infine, non ignora il sottoscritto che la Prima Presidente della Corte di Cassazione, con provvedimento del 07/09/23 reso su ordinanza di rinvio pregiudiziale proprio di questo Tribunale, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione inerente alle conseguenze giuridiche derivanti dalla omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori e della modalità di ammortamento c.d. "alla francese", pure a fronte della previsione per iscritto del Tasso Annuo Nominale (TAN). Tuttavia, si ritiene di dover, allo stato, aderire all'orientamento maggioritario secondo cui dall'omessa indicazione del tipo di ammortamento non derivano conseguenze in punto di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, in quanto ogni qual volta il piano di ammortamento, come nel caso di specie, risulti

essere stato allegato al contratto di mutuo e consegnato al cliente, questi può desumere comunque la modalità di ammortamento e, dunque, la composizione delle singole rate in cui viene frazionata nel tempo l'obbligazione restitutoria, tanto più se si considera che la banca non è tenuta ad esplicitare la formula di matematica finanziaria sottesa al calcolo degli interessi, tale informazione essendo implicita nel piano di ammortamento stesso.

La mancata indicazione della modalità di ammortamento non risulta, d'altra parte, pregiudizievole per il cliente neppure in termini di "prezzo" e "condizioni" praticati, riguardando esclusivamente la composizione delle singole rate, e costituendo il piano di ammortamento e la relativa strutturazione la logica e naturale applicazione di quanto contrattualmente pattuito nelle condizioni economiche redatte per iscritto nel corpo del contratto e, dunque, conosciute e conoscibili "ex ante" dal cliente (*ex multis*, Trib. Firenze 16 marzo 2023).

Alla luce delle anzidette considerazioni, le domande degli attori non possono che essere rigettate.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza degli attori in solido e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00).

Va, infine, rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta, non avendo questa mai allegato (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione equitativa del danno lamentato (Cass. n. 21798/15; Cass. S.U. n. 7583/04).

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunciando nel giudizio n. _____ R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:

- 1) rigetta le domande degli attori;
- 2) condanna _____ e _____, in solido, al pagamento, in favore della _____, quale mandataria e procuratrice di _____, delle spese processuali, che si liquidano in € _____) per spese vive, oltre spese di CTU, ed € _____ per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
- 3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta.

Salerno, 24 novembre 2023

Il Giudice
dott. Cesare Taraschi